

“Contratto per il governo del cambiamento” e modifica dell’art. 67 Cost.*

di Luca Pedullà**
(10 maggio 2019)

Sommario: 1[^] Si vuole introdurre in Italia la “clausola cecoslovacca”?; 2[^] L'affacciarsi di una idea di riforma dell’art. 67 Cost. che pare guardare a Rousseau e (soprattutto) a Kelsen; 3[^] Cosa esige, oggi, l’idem sentire de re publica?

1[^] Si vuole introdurre in Italia la “clausola cecoslovacca”?

Il capitolo venti del noto “Contratto per il governo del cambiamento”, pubblicato nel maggio 2018 dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, ha certamente contribuito alla ripresa del tema sul superamento del divieto di mandato imperativo: “Occorre introdurre forme di vincolo di mandato per i parlamentari, per contrastare il sempre crescente fenomeno del trasformismo. Del resto, altri ordinamenti, anche europei, contengono previsioni volte a impedire le defezioni e a far sì che i gruppi parlamentari siano sempre espressione di forze politiche presentatesi dinanzi agli elettori, come si può ricavare dall’articolo 160 della Costituzione portoghese o dalla disciplina dei gruppi parlamentari in Spagna”. Né appare un caso che il M5S definisca in più atti e documenti l’eletto come un “portavoce”: tale è il *nuncius*, portatore di una esatta volontà del mandante e privo di alcun intervento proprio, tale da poter essere considerato una voce obbediente della volontà altrui.

Chiara, insomma, appare la volontà di tentare di superare l’art. 67 Cost., aprendo alla richiesta di vincolare il rappresentante a quanto deciso dai rappresentati¹, con il ritorno della c.d. *clausola cecoslovacca* degli anni venti del secolo scorso, che prevedeva l’immediata decadenza del parlamentare che nel corso della legislatura fosse fuoriuscito dal partito di appartenenza – nelle cui liste era stato eletto, all’interno di un sistema proporzionale a liste chiuse e bloccate – per confluire in altro partito, a prescindere dal fatto se quest’ultimo appartenesse o meno alle forze di opposizione o di maggioranza.

Com’è noto, dallo Statuto albertino del 1848 in poi, molti Stati hanno inserito nelle proprie Carte fondamentali il divieto di mandato imperativo², in

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 Considerazioni, quelle del M5S, indubbiamente serie e che meritano adeguato approfondimento. Sul punto, cfr. CECCANTI S. - CURRERI S., *I partiti antisistema nell’esperienza italiana: il Movimento 5 Stelle come partito personale autoescluso*, in *Dir. pubbl. comp. Eur.*, 3, 2015, 799 ss.; GRASSO G., *Mandato imperativo e mandato di partito: il caso del Movimento 5 Stelle*, su www.osservatorioaic.it, 14.7.2017; VIGILANTI C.S., *Prove tecniche di recall: la revoca del mandato “intramovimento” (il caso, non riuscito, del M5S)*, su www.forumcostituzionale.it, 18.5.2014.

2 Si pensi all’art. 83 Cost. di Prussia del 6 febbraio 1850: “I membri delle due Camere rappresentano tutto il popolo. Essi votano secondo coscienza, e non possono essere vincolati da verun mandato imperativo o istruzioni ricevute”; all’art. 29 Cost. dell’impero Germanico del 16 aprile 1871: “I membri del Reichstag rappresentano l’intero popolo né sono vincolati da alcun mandato o da alcuna istruzione”; all’art. 91 Cost. della confederazione svizzera del 29 maggio 1874 (poi modificata nel 1893): “I membri di ambedue i Consigli votano senza istruzioni”; all’art. 47 Cost. dell’impero Ottomano del 11-23 dicembre 1876: “I membri dell’Assemblea hanno piena libertà di opinione e di voto. Nessuno può essere vincolato da istruzioni o promesse, né

aperta controtendenza ponendosi la Cecoslovacchia, creata nel 1918 dalle ceneri dell'impero asburgico³, e pochi altri Stati⁴.

Con siffatta *clausola cecoslovacca* s'intendevano perseguire alcuni benefici: *evitare l'instabilità di governo* causata, già allora, dalla "mobilità" dei deputati che con disinvoltura transitavano da un partito ad un altro, alterando il rapporto tra le forze politiche a danno del partito di origine; *moralizzare la vita politica del Paese*, facendo sì che il popolo non si sentisse "tradito" dal comportamento ondivago del proprio rappresentante, tenuto sempre a render conto del proprio operato; *favorire il controllo dei partiti sui propri eletti*, con consequenziale rafforzamento del ruolo dei primi sui secondi⁵.

influenzato da minacce"; all'art. 87 Cost. della Bulgaria del 28 aprile 1879: "I deputati non rappresentano soltanto i loro elettori, ma la Nazione intera. Di conseguenza non possono ricevere dai loro elettori alcun mandato imperativo. I deputati hanno piena libertà di valutare le necessità della Bulgaria secondo la loro coscienza e la loro convinzione intima"; all'art. 15 Cost. del Portogallo del 21 agosto 1911 (poi modificata nel 1914 e nel 1928): "I deputati e i senatori saranno inviolabili per le opinioni ed i voti emessi nell'esercizio del loro mandato. Il loro voto è libero ed indipendente da ogni e qualsiasi ingiunzione o istruzione"; all'art. 21 Cost. di Weimar dell'11 agosto 1919: "I deputati rappresentano tutto il popolo. Essi non dipendono che dalla loro coscienza e non sono vincolati da alcun mandato"; agli artt. 16 e 17 Cost. turca del 20 aprile 1924: "I deputati, all'atto di entrare a far parte dell'Assemblea, prestano il seguente giuramento: "Giuro per Dio di non perseguire alcuno scopo contrario alla felicità ed alla salvezza della Patria e della Nazione e alla sovranità, senza restrizione né condizione, e di non discostarmi mai dalla fedeltà ai principi della Repubblica. Nessun deputato deve rispondere dei voti dati, delle opinioni espresse e delle dichiarazioni fatte entro l'Assemblea..."; all'art. 20 Cost. polacca del 17 marzo 1921: "I deputati sono rappresentanti di tutto il popolo e non possono essere legati da istruzioni dei loro elettori"; agli artt. 14 e 15 Cost. albanese del 7 marzo 1925: "Il deputato è il rappresentante non soltanto della sua circoscrizione ma dell'intero popolo. È proibito il mandato imperativo". Non trascurandosi, anche, l'art. 67 Cost. greca del 1864, sostanzialmente modificata il 9 giugno 1975, dove all'art. 51 n. 2 asciuttamente sancisce: "I deputati rappresentano la Nazione", così come all'art. 60 prevede: "I deputati hanno il diritto illimitato di esprimere la loro opinione e di votare secondo la loro coscienza". In modo sostanzialmente simile, si vedano, ancora, la Cost. di Haiti del 1879, la Cost. serba del 1888 e la Cost. finlandese del 1928.

3 Contemporaneamente alla detta legge elettorale, entrò in vigore la Costituzione cecoslovacca, unitamente ad altre leggi integrative della stessa, poi modificata l'11 luglio 1960 in molte parti ma non nella clausola di revocabilità dell'eletto da parte del popolo. Cfr. l'art. 39, 2 co. della Cost. Repubblica socialista cecoslovacca: "L'Assemblea nazionale è costituita da trecento deputati eletti dal popolo, responsabili di fronte al popolo e che dal popolo possono essere revocati". In tal senso furono impostati anche molti altri artt., come il 3, 57, 81, 88, etc... Sul tema, per tutti, cfr. MORTATI C., *La legge elettorale cecoslovacca*, Firenze 1946.

4 Si pensi alla legge elettorale del 1920 del Württemberg; la legge elettorale jugoslava del 1931 e quella austriaca del Land tirolese del 1933. Anni dopo anche il Giappone, all'art. 15 Cost. del 3 novembre 1946 inserì la possibilità di revoca da parte del popolo dei suoi rappresentanti: "Il popolo ha il diritto inalienabile di scegliere i suoi rappresentanti ed i suoi funzionari e di revocarli. Tutti i rappresentanti ed i funzionari sono al servizio dell'intera comunità e non di un qualche suo gruppo particolare"

5 Sul punto, cfr. MORTATI C., *La legge elettorale cecoslovacca*, cit., 25 ss., e ZANON N., *Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull'art. 67 della Costituzione*, Milano 1991, in partic. 112. Non essendo superfluo osservare, però, come la Costituzione cecoslovacca del 1920 non fu creata da una Assemblea Costituente eletta a suffragio universale ma da una Assemblea di delegati (formata da cechi e slovacchi), il cui esito non fu sottoposto a ratifica popolare. Sul tema cfr. SCHMITT C., *Dottrina della Costituzione*, (trad. it.), Milano 1984, in partic., 124. Più in generale, si vedano almeno: AVRIL P., *Saggio sui partiti*, (tr. it., dell'opera del 1986), Torino 1990, 132 ss.; AZZARITI G., *Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?*, su www.costituzionalismo.it, 3, 2008; CURRERI S., *Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito*, Firenze 2004, in partic., 140 (nota 36) e ss.

“Benefici” che si pretendeva rievocare negli Stati socialisti⁶ dove, com'è noto, il mandato e la revoca costituivano parte integrante del pensiero marxista-leninista. In particolare l'URSS aveva ben chiari e privilegiava, almeno sulla carta, gli strumenti di democrazia diretta come il mandato degli elettori, il diritto alla revoca di questi ultimi nei confronti degli eletti e la partecipazione del popolo intero alla discussione politica (al posto dell'iniziativa referendaria): confronto politico-popolare che veniva preferito al voto referendario. Siffatti strumenti di democrazia, però, funzionavano bene solo sulla “carta” posto che venivano non di rado manipolati dai partiti e dai loro *leader*. Lenin⁷ rifiutava, in radice, la nozione liberale dell'indipendenza del Parlamento dal corpo elettorale, in quanto considerava i rappresentanti come dei meri nunzi dei rappresentati, tant'è che in quell'esperienza⁸ il potere di revoca serviva da giustificazione al regime per allontanare il “pericolo” che il pluralismo portava con sé⁹.

Al fondo, si rievocava il ritorno ai rivoluzionari *cahiers de doléances* che concretizzavano un vero e proprio mandato imperativo svelando, per un verso, il prepotente ritorno all'ideologia di Rousseau¹⁰ e assistendosi, per altro verso, alla diffidenza dei rappresentati verso i propri rappresentanti¹¹.

Modello cecoslovacco che pare ripresentarsi tramite l'obiettivo dichiarato dal citato art. 20 del “*Contratto per il governo*” che esige il diritto degli elettori di chiedere agli eletti il rendiconto del loro operato¹², con conseguenziale responsabilità di questi ultimi nel caso in cui operino diversamente da quanto “pattuito”, realizzandosi così una sorta di “*rappresentanza psicologica*” – tipica non solo dei capi carismatici che si trovano al governo, ma anche dei *leader* di

6 In generale, ricco di interessanti spunti, anche storico-ricostruttivi, sono i lavori di BISCARETTI DI RUFFIA P. - CRESPI REGHIZZI G., *La costituzione sovietica del 1977. Un sessantennio di evoluzione costituzionale nell'URSS*, Milano 1979 e di NAPOLITANO T., *Istituzioni di diritto sovietico. I presupposti e gli ordinamenti*, Torino 1975, 224 ss.

7 Per quanto concerne, sul punto, il pensiero di LENIN, si veda la sua famosa opera del 1917 *Stato e rivoluzione*, trad. it., Genova 2003.

8 Anche se caratterizzata dall'esistenza di un partito unico.

9 Sul punto, cfr. BOBBIO N., *Teoria generale della politica*, Torino 1999, 520 ss.

10 Anche se, a ben vedere, l'illustrazione compiuta della teoria del filosofo svizzero nella sua celeberrima opera “*Il contratto sociale*” (cui si rimanda), richiederebbe un grande impegno conoscitivo, atteso che – come osservava il Salvemini – la sua filosofia sembrava talora svelare il pericolo di una deriva totalitaristica. Sotto un profilo più giuridico, con riferimento all'indubbia influenza che Rousseau ebbe ad esercitare sulla Costituzione francese del 1793 (peraltro, mai entrata concretamente in vigore), si veda BARBERA A., *Rappresentanza e istituti di democrazia diretta nell'eredità della Rivoluzione francese*, in *Pol. Dir.*, 4, 1989, 543 ss.

11 In tale temperie, pare rimettersi con forza in discussione se la rappresentanza politica debba essere vista come *situazione* (o, forse, più appropriatamente, come *potere*) o come *rapporto* laddove, nella prima accezione, non si instaura un vincolo tra elettori ed eletti, cosicché questi ultimi possono operare come meglio credono, residuando al rappresentato soltanto l'“astratta titolarità” del potere. Identificare la rappresentanza come situazione di potere fa sì, che ogni soggetto chiamato ad esercitare una pubblica funzione, possa essere considerato un rappresentante “politico”. Sulla rappresentanza politica come “situazione” o come “rapporto” cfr. NOCILLA D. - CIAURRO L., *Rappresentanza politica*, (voce), in *Enc. Dir.*, Milano 1987, 547 ss. Più in generale, non può prescindere dall'opera di LEIBHOLZ G., *La rappresentazione nella democrazia*, (1966), trad. it. a cura di Forti S., Milano 1989, in partt. 129-142 e 245-275 e di SCHMITT C., *Dottrina della Costituzione*, cit., in partt., 318 ss.

12 Ciò apparendo in linea con il contenuto dello Statuto del M5S ma meno col contenuto dello Statuto del movimento politico “*Lega per Salvini Premier*”, in partt. con quanto previsto all'art. 6.

movimenti di protesta – consistente in una sostanziale consonanza tra *demos* e rappresentanza stessa¹³.

Ciò che essenzialmente oggi pare essere in crisi è l'idea del partito quale organo di collegamento tra le esigenze della società pluralista e l'apparato dello Stato, costringendo i (non) rappresentati ad aggrapparsi alle più disparate vie di fuga come, ad es., allo strumento referendario; alla valorizzazione dei ricorsi ai più diversi organi giudiziari o, ancora, agli appelli al Capo dello Stato, visto non più come figura *super-partes* bensì come risolutore degli eccessi dell'attività governativa.

Modello cecoslovacco che, come detto, al tempo non rimase isolato e che ispirò Kelsen nella costruzione del suo modello positivo incentrato sull'imprescindibile rispetto del mandato ricevuto da parte degli eletti¹⁴.

2[^] *L'affacciarsi di una idea di riforma dell'art. 67 Cost. che pare guardare a Rousseau e (soprattutto) a Kelsen.*

Assistiamo, quindi, alla ripresa del tema kelseniano sulla rilevanza degli obiettivi partitici rispetto a quelli dell'esponente politico, ciò giustificando anche la possibile revoca del mandato del singolo: *“È necessario che il rappresentante sia giuridicamente obbligato ad eseguire la volontà del rappresentato, e che l'adempimento di questo obbligo sia giuridicamente garantito. La garanzia tipica è il potere del rappresentato di revocare il rappresentante, nel caso che l'attività di quest'ultimo non si conformi ai desideri del primo”*¹⁵. Ciò implicando il superamento della teoria di Santi Romano, per il quale la relazione che legava il rappresentante al rappresentato non poteva qualificarsi come giuridica¹⁶ e, dunque, doveva trovare la propria sanzione solo sotto il profilo morale.

Si palesa il ritorno, da un lato, ad una visione medievale del mandato che esige il rifiuto di ogni e qualsiasi autonomia da parte dell'eletto e, dall'altro, alla concezione di *Rousseau* che riteneva irrealizzabile che la sovranità potesse venire rappresentata, dovendo il popolo decidere direttamente su tutto, dandosi così per presupposto che esso fosse, sempre e comunque, in grado di individuare e scegliere per il meglio.

Se, per un verso, non mi pare reale sostenere che oggi vi sia al potere un governo del proletariato, per altro verso, però, non mi sembra errato affermare che stiamo assistendo alla trasformazione di un partito “di lotta” – quale poteva considerarsi il M5S nel suo stato primordiale – a organico partito di governo. Che sembra riprendere, talora estremizzandola, la visione kelseniana della rappresentanza: *“È necessario che il rappresentante sia giuridicamente*

13 Per una solida impostazione di base sul tema, si rinvia a FISICHELLA D., *La rappresentanza politica*, Milano 1983, 14.

14 KELSEN H., *Il primato del Parlamento*, (1925), Milano 1982, in partic. 173 s.

15 KELSEN H., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, (1945), trad. it., Milano 1952, 294.

16 Così SANTI ROMANO: *“È però da rilevare che, quando si parla della rappresentanza della nazione o del popolo da parte della Camera o di altra istituzione e, quindi, di una relazione intercedente fra quest'ultima e la collettività rappresentata, alla parola relazione occorre dare un significato che non è quello di rapporto giuridico vero e proprio, in quanto essa non implica dei diritti o doveri della prima verso la seconda o della seconda verso la prima. Si tratta piuttosto di una rispondenza esistente tra la qualità di rappresentante che spetta all'una e la qualità di rappresentata che spetta all'altra, rispondenza che, più che un rapporto giuridico, implica due rispettive posizioni e, per quanto riguarda l'istituzione rappresentativa, dei poteri largamente discrezionali circa gli interessi nazionali che essa deve prendere in considerazione e tutelare”*, in *Principi di diritto costituzionale generale*, Milano 1947, 166.

*obbligato ad eseguire la volontà del rappresentato, e che l'adempimento di questo obbligo sia giuridicamente garantito. La garanzia tipica è il potere del rappresentato di revocare il rappresentante, nel caso che l'attività di quest'ultimo non si conformi ai desideri del primo [...]. La formula che il membro del parlamento non è il rappresentante dei suoi elettori ma di tutto il popolo, o, come taluno scrive, di tutto lo Stato, e che perciò non è vincolato da nessuna istruzione dei suoi elettori e non può venire revocato, è una finzione politica...secondo la quale il parlamento "rappresenta" il popolo*¹⁷. Ciò divenendo, nell'essenza, la *ratio* giustificatrice della più volte richiamata "clausola cecoslovacca".

La volontà generale non si ufficializza più in Parlamento per il tramite dei parlamentari, formalizzandosi piuttosto nelle burocrazie partitiche, auto-attributesi il compito di ufficializzare nelle aule parlamentari quanto altrove già "precauzionalmente" deciso. Se ciò è vero, riemerge attuale, ancora una volta, la concezione propugnata da Kelsen: "*Ci si potrebbe accostare all'idea di non costringere i partiti a mandare in parlamento un certo numero, proporzionale alla propria forza, di deputati individualmente determinati, che – sempre gli stessi – partecipino alla decisione di ogni più disparata questione, ma di lasciare ad essi la possibilità di delegare, a seconda delle esigenze connesse con la discussione e la deliberazione delle varie leggi, degli esperti scelti nel proprio seno, i quali partecipino di volta in volta alla decisione col numero di voti spettanti al partito secondo la proporzionale*"¹⁸.

Tuttavia emergendo una contraddizione nel pensiero kelseniano laddove, da un lato, al rappresentante non residuerebbe alcuna autonomia decisionale – stante che questi è tenuto a fare ciò che il popolo gli ha chiesto in campagna elettorale – ma, dall'altro lato, si esige che questi debba essere un "*politico di professione*" con ciò presupponendo una singolare e personalissima capacità d'indagine e di scelta di quest'ultimo, talora, anche diversa da quella del popolo. Dovendosi constatare come nella realtà odierna, dove i partiti sono divenuti "leggeri", l'espressione "politico di professione" sia oramai divenuta dispregiativa.

Sterilizzando in radice ogni possibile *dissenting opinion* del singolo, mi pare si rigetti la possibilità di cogliere i vari mutamenti storico-sociali che man mano si presentano, con consequenziale irrigidimento e svuotamento di senso e di autonomia della funzione parlamentare che, invece, almeno nelle premesse, s'intendeva valorizzare. Così facendo, la funzione pubblica del Parlamento resta subordinata alla volontà dei partiti che trovano nei deputati i loro fedeli funzionari, svilendo l'attività legislativa ridotta a sterile congegno di produzione normativa¹⁹.

17 KELSEN H., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, cit., 294297. Anche in altro saggio, Kelsen osserva: "*Che la maggioranza dei parlamentari e la loro volontà manifesta siano identiche alla volontà complessiva del popolo dello Stato, è una finzione, insostenibile dal punto di vista della psicologia*", ne *Il problema della giustizia*, (1923), (a cura di Losano M.G.), Torino 1998, aggiungendo in un altro scritto che i deputati nel momento in cui "*lascino il partito per o dal quale essi furono eletti o non appena vengano esclusi da esso*", devono decadere dalla funzione parlamentare, in *Essenza e valore della democrazia*, (1929), trad. it., ne *La democrazia*, Bologna 1981, 84 ss.

18 KELSEN H., *Il problema del parlamentarismo*, (1925), ne *Il primato del Parlamento*, Milano 1982, 183 s.

19 Sul punto, interessante è il lavoro di SCALONE A., *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, Milano 1996.

Non è un caso che l'opera di Kelsen s'inserisca in un contesto di generale declassamento della politica a mera funzionalità, priva di elementi di sostanzialità e di una corrispondente indifferenza di valore del diritto che la dottrina della "teoria pura" sostiene, con l'effetto ultimo di "risolvere il diritto entro il canone della legalità e, così, lo Stato entro la categoria dell'ordinamento giuridico"²⁰.

Se, da un canto, per Kelsen affinché possa attuarsi un vero parlamentarismo democratico occorrono alcuni fondamentali strumenti come l'adozione del suffragio universale, la presenza di una pluralità di partiti e che le decisioni vengano assunte a maggioranza, d'altro canto mi pare che questi abbia contribuito ad allargare la frattura tra la nozione di (quella che lui chiama costantemente *finzione* della) rappresentanza politica – facendosi riferimento allo *status* ed al potere dei singoli appartenenti all'Assemblea parlamentare – e quella di democrazia, intesa come forma istituzionale di organizzazione dell'esercizio della sovranità all'interno dell'ordinamento giuridico statale. Solo una *fiction* può far sì che l'atto politico prodotto dalle Assemblee – mediante la già enunciata regola della maggioranza – possa essere riconosciuto come giuridicamente imputabile al popolo nella sua interezza²¹. Per dirla con Bobbio²², una "promessa non mantenuta" da parte della democrazia rappresentativa, con ingessatura, per un verso, del ruolo del parlamentare e, per altro verso, col constatarsi che i partiti non sembrano più farsi portavoce di visioni particolari di interessi generali della comunità bensì, *sic et simpliciter*, latori di meri interessi particolari²³.

3[^] Cosa esige, oggi, l'*idem sentire de re publica* con riferimento all'art. 67 Cost.?

Rivendica una visione svilita dello *status* del parlamentare, da intendere quale "subalterno" al partito, per di più perseguitato da una sorta di *presunzione di infedeltà* tale da renderlo aprioristicamente odioso alla collettività?

Rispondere positivamente a siffatta domanda retorica non significa altro che porsi alla ricerca di regole volte a sanzionare il rappresentante non più gradito al partito senza aspettare il termine della legislatura, valorizzando decisioni *ad horas* che, estremizzando il concetto, ben potrebbero portare a giustificare persino l'utilizzo di strumenti che sembravano definitivamente "debellati": penso, ad es., all'uso delle *dimissioni in bianco* che il parlamentare, all'inizio della legislatura, talora rilasciava agli organi di partito, liberi di poterle utilizzare in qualsiasi momento, soprattutto nel caso (appunto) di una fuoriuscita del singolo dal gruppo. Ritrovandosi così il partito non solo una formidabile arma di convincimento ma anche (e soprattutto) una vera e propria pretesa azionabile *ad nutum* verso il rappresentante. Ciò, peraltro, in spregio a quanto stabilito dall'art. 2 dello Statuto dei Deputati del Parlamento europeo: "*Qualsiasi*

20 BALDINI V., *La democrazia parlamentare e i miti della politica. L'evoluzione della forma di governo parlamentare e il linguaggio della politica*, su www.associazionedeicostituzionalisti.it, 4.

21 KELSEN H., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, cit., 294 ss.

22 BOBBIO N., *Il futuro della democrazia*, Torino 1984, in partic. 10 ss.

23 Riprendo "per analogia" il ragionamento di MORTATI C., *Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell'ordinamento italiano*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, Padova 1957, 133 ss.

accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo”.

Sfiducia verso i rappresentanti che già dieci anni addietro – posta l’asserita “inutilità” del loro “singolo” voto – portò alla proposta di ridurre drasticamente il numero dei parlamentari sull’esempio numerico (invero, poggiato su presupposti storici e fattuali totalmente diversi) del “Congresso americano”, sostenendosi che per l’espressione del voto “bastavano” i capigruppo, decisivi nell’orientare le decisioni “degli altri”, da ciò ulteriormente discendendo l’inutilità delle Assemblee “pletoriche” ritenute “controproducenti” per il bene del Paese²⁴.

Non si contesta, sia chiaro, l’idea (ben possibile) di una riduzione numerica in sé e per sé – come peraltro si sta tentando di fare attualmente col disegno di legge di riforma costituzionale in discussione in Parlamento – bensì lo sfavore col quale si continua a guardare al parlamentare ciò portando, per restare all’esempio dei capigruppo, al rigonfiamento dei compiti di questi ultimi qualora dovesse accogliersi l’idea (da taluni più volte paventata) di poter votare in nome e per conto di tutti i propri componenti. Il riferimento è al c.d. *voto ponderato* che permetterebbe ai capigruppo di avere tanti voti quanti sono i componenti del gruppo medesimo. Previsione, quest’ultima, che nell’architettura costituzionale va ad incidere non soltanto, *sic et simpliciter*, sulla libertà di operato del singolo parlamentare, ex art. 67 Cost., ma anche su altre previsioni costituzionali come, *de minimis*, sull’art. 64, 3 co. Cost., che per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento esige la presenza (fisica e non virtuale) della maggioranza dei propri componenti, nonché sul combinato disposto degli artt. 49 e 67 Cost. che esigono un bilanciamento “rispettoso” tra il ruolo del partito e la libertà del parlamentare²⁵.

Pertanto, attese le profonde, ramificate implicazioni che il divieto di mandato imperativo sparge sulla complessa architettura parlamentare, non pare dubbio che essa non possa reggere senza l’art. 67 Cost. che non è da intendere affatto quale norma di copertura del trasformismo politico.

L’idem sentire de re publica non chiede che il sistema collassi ma che si riaffermi la libertà del parlamentare di poter dire la propria, specie su temi sensibili come quelli concernenti i valori supremi dell’Ordinamento o, ancora, sui temi etici. La lealtà politica, se tale è, non può che consentire la motivata dissenting opinion, non certo reprimerla.

24 Il riferimento specifico è a quanto osservato già nel lontano 2009 dall’allora Presidente del Consiglio, On. Berlusconi, dinanzi all’uditorio di Confindustria.

25 Più in generale e più approfonditamente sul tema cfr. MORRONE A., *Sistema elettorale e ordinamento costituzionale. Profili di teoria generale*, su *Lo Stato*, 8, 2017, 55 ss.